

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTI** (Presidente di Corte di Appello) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Ragione più liquida: si può parlare del merito senza occuparsi della questione pregiudiziale

In applicazione del principio della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale.

Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre.

Tribunale Lagonegro, sentenza del 4.10.2024

...omissis....

Con atto di citazione ritualmente notificato, la parte in epigrafe indicata evocava in giudizio l'avv. C1 formulando le seguenti conclusioni: "Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accertare per tutti i motivi indicati nel presente atto l'inadempimento o l'inesatto adempimento colpevole dell'Avv. C1 e per l'effetto condannare lo stesso al risarcimento dei danni economici subiti nella misura di Euro 26.284,20, di cui Euro 22.284,20, relativo all'importo delle cartelle esattoriali impugnate unitamente all'estratto di ruolo già prescritte e riportate nuovamente nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 15/06/2015, ed Euro 4.000,00, a titolo di rimborso della somma versata al momento del conferimento dell'incarico non avendo ottenuto nemmeno la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria per la mancata riassunzione, o quella diversa, che potrà essere maggiore oppure minore, ritenuta di giustizia secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito. Con vittoria di spese di giudizio, rimborso forfettario, iva e cap".

In punto di fatto, il sig. P1 esponeva di aver conferito all'avv. C1 in data 13.11.2009, l'incarico di impugnare dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, onde ottenerne l'annullamento, l'estratto di ruolo relativo ad alcune cartelle esattoriali per l'importo complessivo di Euro 25.318,50 e la collegata comunicazione di iscrizione ipotecaria per la somma di Euro 2.687,36, versando a titolo di corrispettivo le somme di Euro 3.000,00 in acconto e, successivamente, di Euro 1.000,00.

Precisava che, nonostante gli inutili tentativi di contattare telefonicamente l'avv. C1 per conoscere l'esito della causa, dopo circa un anno dal conferimento dell'incarico il sig. X1, quale collaboratore del legale, recandosi presso la sede della propria ditta in M.M. e consegnandogli il dispositivo della sentenza, aveva comunicato l'accoglimento del ricorso.

Rappresentava di essersi in quell'occasione attenuto a quanto comunicatogli, giacché "persona non addetta ai lavori" e dunque ignara del significato del "difetto di giurisdizione in favore del G.O. per le somme dovute per contributi INPS" di cui alla sentenza n. 494/2010, depositata in data 21.12.2010, con cui la Commissione Tributaria aveva, al contempo, annullato l'iscrizione ipotecaria per i soli crediti tributari.

Soggiungeva di aver ricevuto, in data 15.06.2015, un preavviso di iscrizione ipotecaria in cui erano riportate alcune delle cartelle impugnate dall'Avv. C1 per l'importo complessivo di Euro 22.284,20, indicando i relativi numeri: di essersi, poi, recato presso lo sportello di Equitalia al fine di rateizzarne il pagamento e di aver, infine, inutilmente richiesto all'avvocato, con la nota del 9.10.2015, il risarcimento dei danni.

Lamentava di aver subito un rilevante danno economico, avendo fatto affidamento sulla corretta impugnazione, da parte dell'avvocato, del ruolo e dell'iscrizione ipotecaria e sostenendo, in particolare, che l'impugnazione della sentenza e la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice ordinario avrebbero avuto, sulla base del criterio del "più probabile che non", un esito favorevole e, più precisamente, avrebbero condotto all'annullamento delle cartelle esattoriali, perché asseritamente mai notificate e dunque "prescritte", ed alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria.

In punto di diritto, deduceva la violazione del dovere di diligenza di cui all'art. 1176 comma 2 c.c., del diritto di difesa e dell'obbligo di informazione di cui al Codice Deontologico, invocando la responsabilità professionale dell'avvocato e quantificando il relativo danno in Euro 26.284,00, quale somma del credito riportato nelle cartelle esattoriali e nella comunicazione di iscrizione ipotecaria (Euro 22.284,00) e del compenso versato al professionista (Euro 4.000,00).

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.09.2018, si costituiva personalmente in giudizio l'avv. C1 instando per il rigetto delle avverse pretese, con vittoria delle spese di lite.

In particolare, il convenuto evidenziava che, in tema di responsabilità professionale ex artt. 2236 e 1176 c.c., l'inadempimento del professionista alla sua obbligazione di mezzi non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente e che,

in ogni caso, l'affermazione di tale responsabilità implica l'indagine circa il sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata, nonché l'accertamento del nesso di causalità materiale e giuridica con applicazione della regola del "più probabile che non".

Evidenziava, altresì, che l'attore gli aveva conferito il mandato al fine di impugnare l'estratto di ruolo e la collegata iscrizione ipotecaria dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno; che il giudizio si era concluso con l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria per la parte sottesa ai crediti tributari e la dichiarazione del difetto di giurisdizione per i crediti contributivi Inps e che, essendo stato edotto (dall'attore stesso) della regolare notifica delle cartelle per cui avrebbe dovuto procedere alla riassunzione, aveva spiegato all'attore che sarebbe stato certamente soccombente in tale giudizio.

Sottolineava la propria diligenza e professionalità, anche per aver evitato una "sicura e sonora" condanna alle spese di causa per lite temeraria e deduceva, infine, la mancata allegazione e prova dell'inadempimento, della negligenza professionale, del pregiudizio economico sofferto, del nesso eziologico tra la mancata riassunzione e il danno, nonché della seria probabilità dell'accoglimento della domanda.

Acquisiti i documenti di cui agli atti, depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante prova testimoniale e successivamente rinviata per precisazione delle conclusioni.

A seguito di alcuni rinvii per esigenze di ruolo, subentrato lo scrivente sul ruolo in data 30.11.2022 cd effettuata una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. accettata esclusivamente dalla parte attrice, all'esito dell'odierna udienza di discussione e decisione ex art. 281 -sexies c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva decisa nei seguenti termini.

La domanda attorea risulta infondata e non meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

Oggetto della presente controversia è l'accertamento della responsabilità professionale dell'avvocato nell'espletamento del suo mandato difensivo, anche ai fini della condanna al risarcimento dei danni conseguentemente subiti dal cliente.

In punto di diritto, giova premettere che le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono tradizionalmente qualificate quali obbligazioni di mezzi e non di risultato, essendo al professionista richiesto, in generale, di svolgere la sua attività con diligenza, prudenza ed osservanza della *lex artis*, indipendentemente dall'effettivo raggiungimento del risultato utile perseguito dal cliente.

Il rapporto fiduciario che si instaura tra il cliente e il professionista ha, infatti, ad oggetto lo svolgimento di una prestazione d'opera intellettuale e l'inadempimento del secondo deve essere valutato alla stregua della diligenza media da commisurare alla natura dell'attività esercitata, ossia alla diligenza posta nell'esercizio della propria attività dal professionista dotato di preparazione e di attenzione medie, ex art. 1176 co. 2 c.c. (c.d. diligenza qualificata). L'accertamento della violazione del dovere di diligenza conduce alla valutazione di responsabilità del professionista anche per colpa lieve, applicandosi il regime di responsabilità attenuata ex art. 2236 c.c. solo nel caso di prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (cfr. Cass. n. 6937 del 1996).

Vale poi rilevare che, come chiarito in giurisprudenza, l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni cc.dd. di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno, con la conseguenza che "l'allegazione del creditore non può attenersi ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno " (cfr. Cass. S.U. 11 gennaio 2008, n. 577).

In altri termini, in tali giudizi è onere del creditore, cioè del cliente, individuare uno specifico inadempimento qualificato, astrattamente efficiente alla produzione del danno, e sarà poi onere del professionista quello di provare che, nel caso di specie, alla dedotta inadempienza professionale non sia eziologicamente ricollegabile il danno lamentato.

Con particolare riguardo al profilo del riparto dell'onere probatorio, va poi osservato che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto pacifico estendere anche all'accertamento dell'inadempimento derivante da responsabilità professionale i principi generali dettati dalle Sezioni Unite con decisione del 13 ottobre 2001, n. 13533, secondo i quali "Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento " (cfr. Cass. S. U. 30 ottobre 2001, n. 135331).

A ciò consegue che il cliente deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto e la sussistenza del danno, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (cfr. Cass. S.U. 11 gennaio 2008, n. 577, sia pure in ipotesi di di responsabilità professionale di tipo medico).

Più nel dettaglio, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (cfr. Cass. n. 2638 del 2013).

Invero, il professionista, assumendo l'incarico, si impegna alla prestazione della propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non al suo conseguimento, sicché, non potendo questi garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni intanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (cfr. Cass. n. 6967 del 2006).

Ai fini del giudizio di responsabilità rileva, insomma, non già il conseguimento o meno del risultato utile per il cliente, ma le modalità concrete con le quali il professionista ha svolto la propria attività, avuto riguardo, da un lato, al dovere primario di tutelare le ragioni del cliente e, dall'altro, al rispetto del parametro di diligenza a cui questi è tenuto (cfr., ex plurimis, Cass. n. 18612/2013; Cass. n. 8863/2011; Cass. n. 6967/2006).

In particolare, secondo la Corte di Cassazione, perché possa affermarsi l'esistenza di un valido nesso causale tra l'inadempimento ascrivuto all'avvocato ed il danno patito dal cliente è necessario accertare che, se l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, l'esito della lite sarebbe stato diverso da quello effettivamente avveratosi (cfr. Cass. n. 12158 del 2000). Tuttavia, tale nesso, avendo ad oggetto un evento irripetibile, deve essere accertato non già in termini di assoluta ed inequivoca certezza, ma anche solo di ragionevole probabilità di successo (cfr., ex multis, Cass. n. 9238/2007; Cass. n. 10966/2004; Cass. n. 21894/2004): ciò significa che è necessaria una valutazione positiva che alla proposizione di una diversa azione o al diligente compimento di determinate attività sarebbero conseguiti, in termini di probabilità, effetti più vantaggiosi per l'assistito, non potendosi viceversa presumere che qualunque tipo di negligenza arrechi un danno al cliente.

Inoltre, la Suprema Corte ha precisato che "è appena il caso di sottolineare che la relativa indagine, da svolgersi sulla scorta degli elementi di prova che il danneggiato ha l'onere di fornire in ordine al fondamento dell'azione proposta (tra le tante, cfr. Cass. n. 16846/05, Cass. n. 12354/09), è riservata all'apprezzamento del giudice del merito, censurabile in sede di

legittimità soltanto se non sia sorretta da una motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici (tra le tante Cass. n. 6967/06, n. 10966/04, Cass. n. 9917/2010). A tal fine, il giudizio prognostico, che il giudice del merito deve compiere, non può che consistere in una valutazione volta a verificare se la pretesa azionata a suo tempo, senza la negligenza e/o l'imperizia del legale, sarebbe stata in termini probabilistici ritenuta fondata e se il risultato sarebbe stato diverso e più favorevole al patrocinato " (cfr. Cass. n. 22376 del 2012).

In buona sostanza, in tema di responsabilità civile dell'avvocato, l'inadempimento non assume rilievo di per sé assorbente, giacché occorre dare evidenza al nesso eziologico tra condotta negligente/imperita e danno tramite una valutazione positiva compiuta ex ante per cui, a fronte del comportamento dovuto, il cliente avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni o, comunque, effetti più vantaggiosi (cfr. Cass. n. 23209 del 2015).

L'affermazione di responsabilità presuppone, pertanto, la prova sia del danno - e cioè della lesione patrimoniale che deve essere specificatamente allegata e dimostrata nell'an e nel quantum, salvo il potere integrativo ex art. 1226 c.c. ove ne ricorrano i presupposti - che del nesso causale con la condotta del professionista: il cliente che agisca per il risarcimento ha, dunque, l'onere di provare il danno sofferto, che questo sia stato causato da insufficiente o inadeguata o negligente attività difensiva, ossia da difettosa prestazione professionale, ed il nesso eziologico tra i due elementi.

Ciò premesso in punto di diritto, nel presente giudizio l'attore ha agito allegando l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione professionale assunta dal convenuto col mandalo conferitogli ai fini dell'impugnazione, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, dell'estratto di ruolo relativo a plurime cartelle esattoriali e della collegata comunicazione di iscrizione ipotecaria, per la somma complessiva di Euro 25.318.50 e, su tali premesse, ha chiesto la condanna del professionista al risarcimento dei danni subiti, quantificati in misura pari alla somma del credito oggetto delle cartelle esattoriali e del compenso versato per l'attività difensiva svolta.

Orbene, provato in via documentale oltre che pacifico e non contestato il rapporto professionale intervenuto tra le parti (cfr. procura a margine del ricorso in produzione di parte attrice), osserva il Tribunale che la parte attrice ha adempiuto all'onere di allegare in modo specifico l'inadempimento imputato all'avvocato nell'espletamento del mandalo difensivo conferitogli, deducendo, in particolare, la mancata impugnazione della sentenza conclusiva del giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno e, in relazione ai crediti contributivi, la mancata riassunzione del giudizio dinanzi al giudice ordinario, oltre che la violazione del dovere di informazione.

Secondo la tesi di parte attrice, il professionista avrebbe dovuto appellare la sentenza nella parte in cui la Commissione tributaria non si era pronunciata sulla richiesta di annullamento delle cartelle di cui all'estratto di ruolo impugnato e riassumere il giudizio dinanzi al giudice ordinario per ottenere l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria anche per i crediti di natura previdenziale (cfr. memoria ex art. 183, comma 6 n.2. c.p.c. del 2.11.2018 in atti).

A tale condotta omissiva la parte attrice ha eziologicamente collegato il "danno economico rilevante" che ha assunto di aver subito e che ha ravvisato nel mancato annullamento delle cartelle di pagamento indicate nell'estratto di ruolo de quo e, dunque, nella permanenza del debito, poi oggetto della successiva comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e del piano di ammortamento stipulato con l'Ente riscossore.

Al fine di contestare il dedotto inadempimento, il convenuto avvocato ha evidenziato che la sentenza conclusiva del giudizio tributario ha accolto il ricorso avverso l'iscrizione ipotecaria e che la mancata riassunzione del giudizio dinanzi al giudice ordinario è stata frutto di una apposita strategia difensiva concordata col cliente, giustificata dalla acquisita conoscenza della regolare notifica delle cartelle. Ha inoltre eccepito l'omessa impugnazione, da parte dell'attore, della comunicazione di iscrizione ipotecaria notificata allo stesso in data 15.06.2015.

Tanto premesso, rileva notare che, in tema di responsabilità contrattuale (nonché extracontrattuale stante il richiamo dell'art. 2056 c.c. all'art. 1227 c.c.), "Se il fatto colposo del

creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza" (art. 1227 c.c.). Ancorché risalente nel tempo, è pur sempre attuale la ricostruzione della norma operata dalla Suprema Corte nella sentenza n. 3729/1990 (che ha dato la stura alle successive interpretazioni giurisprudenziali conformi sul tema) a tenore della quale "La norma richiamata contiene, infatti, al 1 e al 2 co. due distinte disposizioni che disciplinano fattispecie profondamente diverse e con effetti che operano su piani ontologicamente distinti: il primo comma regola il concorso del danneggiato nella produzione del fatto dannoso ed ha come conseguenza una ripartizione di responsabilità, rappresentando un'ipotesi particolare della più generale previsione del concorso di più autori del fatto dannoso (art. 2055 c.c.), nella quale uno dei coautori del fatto dannoso è lo stesso danneggiato che non può più ripetere quella parte del danno dallo stesso causato e che quindi non costituisce un danno ingiusto. Una situazione del tutto il verso è invece disciplinata dal 2 co. della norma in questione, "danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza", l'uso del condizionale, con un periodo ipotetico di terzo tipo o dell'irrealtà, esclude che si possa instaurare un problema in termini di causalità, in quanto per i danni che si sarebbero potuti evitare, se il creditore avesse usato l'ordinaria diligenza, si fa ricorso ad un giudizio meramente ipotetico e non causale per ricostruire una realtà che sarebbe stata diversa se il creditore avesse adempiuto all'onere di evitare o di limitare le ripercussioni patrimoniali negative, mediante l'ordinaria diligenza. La disposizione non costituisce altro che l'applicazione di un principio generale dell'ordinamento in base al quale ogni qual volta si provi in base ad un giudizio ipotetico e non causale che il danno prodottosi non rappresenta una perdita patrimoniale per il creditore o per il danneggiato (art. 2056. 1 co. c.c.), o perché poteva evitarla usando l'ordinaria diligenza (art. 1227, 2 co. c.c.), o perché l'avrebbe ugualmente subita (art. 1221, art. 1805 c.c.)" (Cassazione civile sez. I, 04/05/1990, n.3729).

Ebbene, sulla scorta delle coordinate ermeneutiche appena richiamate, la fattispecie in esame va inquadrata proprio nell'alveo applicativo dell'art. 1227, comma 2 c.p.c., atteso che gli asseriti danni avrebbero comunque potuto essere evitati dall'attore ove questi avesse usato l'ordinaria diligenza, consistente, nel caso di specie, nella tempestiva impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria notificatogli, per sua stessa ammissione, in data 15.06.2015. Il P1, infatti, avrebbe potuto far valere in tale sede i presunti vizi degli atti prodromici all'iscrizione stessa, in accordo con l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "l'omessa notifica di un atto presupposto" - nella specie la cartella di pagamento - "costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato" - nella specie la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria - la quale "si fonda sul mancato pagamento della cartella"; infatti "il procedimento di riscossione è attuato mediante una scansione temporale predeterminata che implica una sequenza necessaria di atti, sicché l'omessa notifica dell'atto presupposto pone la questione della validità dell'atto successivo che lo presupponga" (Cass. n. 13314/2021).

Pertanto, anche a voler ritenere l'ipotetica sussistenza di profili di responsabilità professionale in capo all'Avv. C1 sarebbe stato ben possibile per il P1 evitare il prodursi di conseguenze sfavorevoli nella propria sfera giuridica facendo valere, in sede di opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, le doglianze che il proprio legale avrebbe omesso di sostenere - secondo la tesi attorea - nelle opportune sedi.

In conclusione, alla luce di tutte le suesposte considerazioni, la domanda di parte attrice è infondata e va disattesa, con assorbimento di ogni altro profilo, in applicazione del principio della "ragione più liquida" (Cass. sez. un. civ. 8.5.2014 n. 9936), - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - secondo cui deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (così anche Cass. Civ. sez. 6, n. 12002 del 28.5.2014: "il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre" da ultimo anche Cass. Civ. sez. 5, n. 11458 dell'11.5.2018).

Le peculiarità delle questioni sottese al giudizio, nonché la sicura produzione di conseguenze sfavorevoli nella sfera giuridica dell'attore, seppur imputabili ad un concorso di colpa dello stesso, giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti in applicazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella formulazione risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19.04.2018.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe Izzo, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- rigetta la domanda attorea per le ragioni di cui in parte motiva;
- compensa le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Lagonegro, il 4 ottobre 2024.

Depositata in Cancelleria il 4 ottobre 2024.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)

Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)

Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
